# REGOLAMENTO (CEE) N. 1533/72 DELLA COMMISSIONE
## del 18 luglio 1972
## che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1972/1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che regolano la denaturazione del grano e della segala da panificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 (4), prevede che il premio di denaturazione sia fissato prima dell'inizio della campagna per la durata di quest'ultima, salvo ad essere modificato in caso di rischio di perturbazione sul mercato comunitario dei cereali ;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1403/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/71 (6), il premio di denaturazione si compone di due elementi, il primo dei quali tiene conto della differenza tra il prezzo del frumento tenero e quello dell'orzo, senza perturbare il mercato dell'orzo e del granturco, mentre il secondo rappresenta le spese di denaturazione ;

considerando che per la fissazione del primo elemento è opportuno prendere in considerazione la differenza tra i prezzi d'intervento di base del frumento tenero e dell'orzo tenuto conto delle loro variazioni mensili tranne che per i mesi di giugno e luglio 1973 nei quali, essendo validi come prezzi d'intervento quelli della campagna seguente, la differenza da prendere in considerazione è quella di maggio 1973 che sembra maggiormente rappresentativa per il mercato, e di aggiungerci 1,5 unità di conto al fine di continuare ad incorraggiare la denaturazione conservando parte dell'aumento di detto elemento accordato alla fine della campagna 1968/1969, ciò che permette di mantenere gli sbocchi del frumento tenero sul mercato dei cereali da foraggio che è deficitario ;

considerando tuttavia che, per i mesi di agosto e settembre, è opportuno prendere in considerazione la variazione mensile del mese di ottobre al fine di rialzare il livello del premio all'inizio di campagna ;

considerando che il secondo elemento rappresenta le spese tecniche risultanti dalla denaturazione o le spese particolari relative all'incorporazione ; che tale elemento valutato forfettariamente in funzione delle spese medie che afferiscono, nella Comunità, al metodo di riferimento di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1403/69, deve essere fissato in modo da favorire l'utilizzazione del procedimento di denaturazione mediante incorporazione, che è meno costoso e di maggior interesse economico ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1972/1973 il premio di denaturazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 172/67/CEE viene fissato conformemente alla tabella dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.
(3) GU n 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(4) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.
(5) GU n. L 180 del 22. 7. 1969, pag. 3.
(6) GU n. L 166 del 23. 7. 1971, pag. 29.

*ALLEGATO*

**Importo del premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1972/1973**

*(in unità di conto per tonnellata)*

| Mese | Importo totale del premio | |
|---|---|---|
| | Denaturazione | [illegible] Incorporazione |
| Agosto 1972 | 15,59 | 14,59 |
| Settembre 1972 | 15,59 | 14,59 |
| Ottobre 1972 | 15,59 | 14,59 |
| Novembre 1972 | 15,81 | 14,81 |
| Dicembre 1972 | 16,03 | 15,03 |
| Gennaio 1973 | 16,25 | 15,25 |
| Febbraio 1973 | 16,47 | 15,47 |
| Marzo 1973 | 16,69 | 15,69 |
| Aprile 1973 | 16,91 | 15,91 |
| Maggio 1973 | 17,13 | 16,13 |
| Giugno 1973 | 17,13 | 16,13 |
| Luglio 1973 | 17,13 | 16,13 |